

TRIBUNALE DI PISA - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale

Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e con

Istanza per la determinazione delle modalita della notificazione

nei confronti dei controinteressati ex art. 151 c.p.c.

Per la Dr.ssa MANGIOLA Mariagiovanna, nata a Reggio Calabria (RC) il 05/08/1980 (cod.fisc.: MNGMGV80M45H224P), residente in Santa Maria a Monte (PI) via Traversa Usciana n.92/A, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giacomo Orsucci del foro di Pisa (cod.fisc.: RSC GCM 71E29 G702C), presso il cui studio in via Cesare Studiati n. 13, 56127 - Pisa è pure elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente procedimento a mezzo fax: 050/41481 o tramite p.e.c.: giacomo.orsucci@pec.it,

RICORRENTE

Nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA e dell'UFFICIO XV AMBITO TERRITORIALE DI PISA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze - 50129, Via degli Arazzieri n. 4, in appresso congiuntamente anche solo "Amministrazione resistente".

RESISTENTE

§§§§§

### Premesso in fatto

- Che in data 24/01/2013 la odierna ricorrente ha conseguito presso l'Università della Calabria la laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola elementare (d'ora in poi anche solo "SFP") con la votazione di 108/110 e relativo titolo aggiuntivo per il sostegno come da dichiarazione allegata ottenuto presso la Università della Calabria con votazione di 28/30 (doc. 1);
- Che, invero, il consiglio di Facoltà ebbe ad iscrivere la ricorrente al terzo anno accademico 2009/2010 con delibera del 04/11/2009 (doc. 2), tenuto conto della pregressa carriera universitaria (laurea in Scienze dell'Educazione con votazione di 110/110 e lode, conseguita presso l'Università di Messina in data 23/03/2006 - (doc. 3);
- Che, in forza di ciò, la ricorrente, una volta iscrittasi al corso di laurea in SFP chiese nell'anno 2009 l'inserimento nelle GAÈ e lo ottenne così come si evince dalla graduatoria ad esaurimento provvisoria dell'epoca (doc.4) ma successivamente venne cancellata. Conseguito detto titolo abilitante e corrispondente titolo per il sostegno, ritenendo di averne diritto a norma dell'art. 14, comma 2 ter, del d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni in l. n. 14/2012, ha chiesto nel maggio 2014 di essere inserita nella Graduatoria ad esaurimento (GaE) della Provincia di Pisa per la Scuola primaria e nel corrispondente elenco di sostegno (doc. 5), ma, è stata esclusa (doc. 6);
- Che tale mancato inserimento ha comportato la negazione della possibilità per la ricorrente di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento di detta GaE;
- Che con il presente ricorso la stessa chiede dunque il riconoscimento del diritto ad essere inserita *pleno jure* in tale graduatoria;

## Rilevato in diritto

### In punto di fumus b.i.

- Che, com'è noto, il corso di laurea in SFP, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione, è finalizzato alla preparazione culturale e professionale dei futuri insegnanti della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria;
- Che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in SFP, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della l. n. 341/1990, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore, infatti, di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (l. n. 53/2003, art. 5);
- Che la laurea in SFP già consentiva l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al d.lgs. n. 297/1994 e ss.mm.ii. (art. 5, comma 3, l. n. 53/2003);
- Che l'art. 3 ter della l. n. 143/2004, a tal scopo, aveva già previsto la possibilità, per gli iscritti ai corsi di laurea in SFP, di presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime;
- Che l'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, nondimeno prevedendo che *"Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, ... il corso di laurea in Scienza della formazione primaria"*;
- Che successivamente con l'art. 5 bis del d.l. n. 137/2008, convertito con

modificazioni in l. 169/2008, è stata disposta un'ulteriore deroga allo scopo di permettere l'inserimento con riserva agli "iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria" (cfr. comma 3);

- Che sulla base di ciò, dunque gli iscritti al corso di SFP nell'anno accademico 2007/2008, di durata quadriennale, potevano iscriversi con riserva nelle GaE salvo scioglierla al momento della laurea;

- Che la ricorrente ha potuto formulare la propria domanda di inserimento in GaE, però, sulla base della successiva deroga dettata dall'art. 14, comma 2 ter, del d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni in l. n. 14/2012, giusta il quale: "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013";

- Che è stato dunque emanato il d.m. n. 53/2012 che, per quel che qui rileva, al primo comma dell'art. 1 testualmente dispone: "Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11

hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria";

- Che è proprio sulla base di detto d.m. che l'Amministrazione resistente ha ripetutamente negato l'inserimento in GaE per i docenti che (come la ricorrente) non avessero conseguito effettivamente il titolo abilitante negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 o 2010/2011;
- Che la norma secondaria in parola si pone in evidente contrasto col richiamato art. 14, comma 2 ter, cui la stessa (pretesamente) intenderebbe dare attuazione;
- Che, infatti, la norma primaria, correttamente interpretata, riconosce a ben vedere espressamente il diritto di inserimento nella fascia aggiuntiva per chi (come la ricorrente):
  - a) ha frequentato il corso di laurea in SFP negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011;
  - b) all'atto della domanda di inserimento abbia conseguito il titolo abilitante (e, dunque, non già entro l'anno accademico 2010/2011);
- Che il d.l. n. 216/2011 è un decreto di proroga dei termini legislativi, finalizzato a riaprire in termini di inserimento in GaE già dettati dal comma 3 dell'art. 5 bis del d.l. n. 137/2008;
- Che l'unica interpretazione possibile, dunque, della disposizione in esame è la riapertura dei termini di inserimento in GaE per coloro che si sono iscritti dopo l'anno 2007/2008 e che, all'esito della frequentazione dei corsi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, hanno conseguito l'abilitazione;

- Che ciò, del resto, è stato condiviso in un caso analogo a quello di specie da questo stesso Ill.mo Giudice con sentenza del 20/10/2014 (est. Dr.ssa Tarquini – doc. 7):

*“Una tale soluzione ermeneutica si impone in primo luogo sul piano testuale, ma trova conferma in termini di sistema giacché ... pretendere ai fini dell'accesso alla fascia aggiuntiva della graduatoria il conseguimento del titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011 implica la generale inapplicabilità della disposizione qui di interesse.*

*Infatti, avendo il corso di studi in scienza della formazione primaria durata legale di quattro anni, e già consentita (dall'art. 5 bis del DL 137/2008) la deroga al divieto di nuovi accessi in graduatoria per chi si fosse iscritto a quel corso nell'anno 2007/2008, nessuno studente immatricolato negli anni successivi avrebbe potuto conseguire il titolo abilitante entro l'anno accademico 2010/2011, così che la disposizione de qua sarebbe priva di qualunque contenuto precettivo”;*

- Che, pertanto, il d.m. n. 53/2012 nella parte in cui subordina l'inserimento dei discenti nella fascia aggiuntiva all'effettivo conseguimento del titolo abilitante entro l'anno 2011 deve essere disapplicato, con affermazione del diritto della ricorrente all'inserimento nella GaE richiesto, valevole per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione (ossia dal 29/07/2014, come confermato dall'avviso prot. n.1415/1/C10 – doc. 9) oppure dalla data di deposito del presente ricorso o dalla data che codesto Ill.mo Giudice ritiene giusta, trattandosi di docente immatricolata nel terzo anno accademico 2009/2010 ed in possesso della laurea abilitante alla data della domanda amministrativa presentata nel maggio 2014;

- Che deve ritenersi del tutto ininfluenza la circostanza (come peraltro sancito nella stessa pronuncia di Codesto ill.mo Giudice poc'anzi richiamata) da quando la ricorrente abbia frequentato il corso di laurea in SFP, avendo la stessa precedentemente seguito un percorso di studi assunto come equivalente dall'Università, tanto da poter accedere direttamente al terzo anno di corso (doc. 2), apparendo, per l'effetto del tutto evidente l'assoluta identità di condizione sostanziale tra l'aspirante docente immatricolato nell'anno accademico 2007/2008 al primo anno del corso di laurea in SFP e l'aspirante docente immatricolato nell'anno accademico 2009/2010 al terzo anno del medesimo corso;

- Che le argomentazioni sopra esposte rendono evidente la sussistenza del *fumus boni iuris* anche ai fini cautelari;

**In punto di periculum in mora**

- Che nella fattispecie *de qua*, è altresì ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata;

- Che laddove non fosse immediatamente disposto l'inserimento nella GaE richiesto, si verificherebbe un irreparabile pregiudizio per la ricorrente, la quale, nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di essere destinataria di incarichi d'insegnamento;

- Che la definitiva esclusione dalla graduatoria non può che comportare, in danno alla ricorrente, l'impossibilità di essere destinataria di convocazioni dalla graduatoria citata sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'ammissione nei ruoli dell'Amministrazione scolastica;

- Che, infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.m. n. 131/2007, per il

conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data, si attinge dalla GaE dalla quale l'odierna ricorrente è attualmente esclusa;

- Che, inoltre, dalla inclusione in detta GaE consegue il diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie di istituto a norma dell'art. 5 del medesimo d.m. godendo, conseguentemente, dei benefici corrispondenti;

- Che non vanno poi dimenticati gli effetti che determina l'attuale esclusione dalla GaE sulla base delle previsioni contenute nel d.d.l. sulla "Buona scuola" licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera per il via libera definitivo (doc. 9), che prevede, infatti, un piano straordinario delle assunzioni per l'a.s. 2015/2016, e dunque dal 1° settembre 2015, a favore di chi risulti iscritto a pieno titolo nelle GaE per il triennio 2014-2017 entro la data di entrata in vigore di detta legge, e della altresì futura definitiva eliminazione delle GaE;

- Che è evidente il rischio di una definitiva perdita economica, e prima ancora di *chance* lavorativa e di successiva progressione di carriera, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro;

- Che si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista dell'imminente inizio dell'a.s. 2015/2016;

- Che, pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano ora la presente richiesta di tutela

cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarà già leso nelle more di un giudizio ordinario;

**Tanto premesso e rilevato,**

la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

**Ricorre**

all'III.mo Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

**Conclusioni**

**In via cautelare**

Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché degli elementi di diritto sopra esposti, Piaccia all'III.mo Tribunale adito emettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti nel minor tempo possibile, i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni per assicurare, nelle more della decisione di merito, l'inserimento della ricorrente nella fascia aggiuntiva alla III fascia della Graduatoria ad esaurimento, Ambito territoriale di Pisa, triennio aa.ss. 2014-2017, per la classe concorsuale Scuola Primaria e nel corrispondente elenco di sostegno con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione (29/07/2014), oppure dalla data di deposito del presente ricorso o dalla data che codesto III.mo Giudice ritiene giusta, titoli e punteggio spettanti, con ogni conseguente statuizione;

Il tutto con vittoria di spese, compensi, spese forfettarie (pari al 15%), oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.

*Nel merito, previa fissazione dell'apposita udienza di discussione*

Piaccia all'III.mo Tribunale adito in accoglimento del presente ricorso:

- accertare e disapplicare, siccome illegittimo, il provvedimento di esclusione dagli elenchi GaE – Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo disposto dall'Ambito territoriale di Pisa nei confronti della ricorrente, previa disapplicazione delle disposizioni della fonte secondaria in contrasto (d.m. n. 53/2012 cit.), nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;

- accertare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella GaE richiesta, condannando l'Amministrazione resistente ad includerla nella fascia aggiuntiva alla III fascia di detta GaE, Ambito territoriale di Pisa, triennio aa.ss. 2014-2017, per la classe concorsuale Scuola Primaria e relativo elenco per il sostegno, con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione (29/07/2014) oppure dalla data di deposito del presente ricorso o dalla data che codesto III.mo Giudice ritiene giusta, titoli e punteggio spettanti, con ogni conseguente statuizione, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione dalla suddetta graduatoria, che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

Il tutto con vittoria di spese, compensi, spese forfettarie (pari al 15%), oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.

*In via istruttoria*

Si producono, in copia, i seguenti documenti:

1) Certificato di laurea in SFP rilasciato dall'Università degli Studi della Calabria e dichiarazione della ricorrente attestante il titolo di sostegno non ancora materialmente in suo possesso ;

2) delibera del Consiglio di Facoltà dell'Università degli Studi della Calabria del

04/11/2009;

3) Certificato di laurea in Scienze dell'Educazione rilasciato dall'Università di Messina;

4) graduatoria GAE provvisoria del 12/07/2009

5) Domanda di inserimento in GaE del maggio 2014 e relative ricevute;

6) Elenco esclusi GaE Pisa;

7) Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, Dr.ssa Tarquini, del 20/10/2014;

8) Avviso pubblicazione GaE Pisa triennio 2014-2017;

9) Estratto testo d.d.l. sulla "Buona scuola" licenziato dal Senato (co. 95-98, art. 1).

§§§§§

*Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, dunque, il contributo unificato dovuto e versato è pari euro 259,00.*

§§§§§

Ogni ulteriore incumbente riservato.

Con osservanza.

Pisa, 07 Luglio 2015

(Avv. Giacomo Orsucci)

§§§§§

Istanza per la determinazione delle modalita della notificazione

nei confronti dei controinteressati

(ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

### Premesso

- Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nella fascia aggiuntiva alla III fascia della GaE, Ambito territoriale di Pisa, triennio aa.ss. 2014-2017, per la classe concorsuale Scuola Primaria e relativo elenco per il sostegno;
- Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, anche ai fini della tutela cautelare anticipatamente richiesta, il ricorso *ut supra* si ritiene debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle GaE per la classe concorsuale Scuola primaria valide per gli aa.ss. 2014-2017 di tutti gli Ambiti Territorli d'Italia che per effetto dell'inserimento della ricorrente si vedrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio;
- Che si ritiene, infatti, che potenziali controinteressati siano, non soltanto quelli iscritti nell'Ambito Territoriale di Pisa, bensì anche tutti coloro interessati dall'imminente avvio del piano di assunzione straordinaria previsto dal d.d.l. Sulla "Buona scuola" licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera per il via libera definitivo (doc. 9), e, comunque, non potendosi escludere che il presente giudizio possa ancora pendere nell'anno 2017, allorché è previsto l'aggiornamento delle attuali GaE, tutti coloro che, sebbene attualmente iscritti in altri Ambiti del territorio italiano, sarebbero legittimati a chiedere il trasferimento nell'Ambito Territoriale di Pisa;
- Che anche volendo ridurre il numero dei controinteressati ai soli iscritti nella GaE di quest'ultimo Ambito, la notifica nei modi ordinari si rileverebbe assai difficoltosa, se non del pari impossibile, stante l'impossibilità di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in detta GaE;

### Rilevato

- Che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più

volte messa in dubbio (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 19/02/1990, n. 106 che ha infatti statuito: *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*);

- Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- Che già l'art. 12 della l. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- Che i giudici amministrativi quando sono investiti da azioni giudiziarie che vedono coinvolte un alto numero di parti controinteressate, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- Che anche i Giudici del Lavoro sempre più frequentemente autorizzano tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria"* (cfr. Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del

M.I.U.R.);

**Rilevato, infine,**

Che a riprova di quanto detto è sufficiente accedere al sito del MIUR all'indirizzo: [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_15](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15), per rendersi agevolmente conto che detta forma di notifica sta via via divenendo quella ordinariamente seguita nel caso in cui vi sia un alto numero di potenziali controinteressati;

**Tutto ciò premesso e rilevato,**

lo scrivente

**Fa istanza**

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza, anche ai fini della tutela cautelare richiesta in questa sede, a tutti i potenziali controinteressati mediante pubblicazione del loro testo integrale sul sito del M.I.U.R. [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_15](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15), se del caso, disponendone in aggiunta anche la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio XV Ambito Territoriale di Pisa.

Ferma, s'intende, quanto alle Amministrazioni resistenti, la notifica mediante consegna di copia conforme all'Avvocatura distrettuale dello Stato presso cui sono elettivamente domiciliate *ex lege*.

Con osservanza.

Pisa, 07 Luglio 2015

(Avv. Giacomo Orsucci)

PROCURA

Io sottoscritto/a sig./sig.ra MANGIOLA MARIAGIOVANNA  
(CF. HN&NEVRON154224P) informato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del  
D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione  
ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo  
decreto, come da atto allegato, delego l'avv. Giacomo Orsucci, del foro di  
Pisa, a rappresentarmi e difendermi nel giudizio  
INSERIMENTO IN LAE SCIENZE DELLA FORMAZIONE

ed in tutti i gradi e le fasi successive, ivi compresi i giudizi di merito e di  
esecuzione, e nella eventuale fase di opposizione, conferendogli ogni e più  
ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo  
e non esaustivo, di conciliare, transigere, incassare somme rilasciando  
quietanze, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa,  
chiedere e resistere in procedimenti di sequestro, spiegare domande  
riconvenzionali, rinunciare agli atti e d'accettare rinuncia, di farsi sostituire  
in udienza, di riscuotere in mia vece, di indicare domiciliatari, rappresentarmi  
ex art. 183c.p.c. in caso di mia assenza.

ELEGGO domicilio presso lo Studio dell'avv. Giacomo ORSUCCI, sito in Pisa,  
via Cesare Studiati, 13-56127.

DICHIARO inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7  
e 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e PRESTO il mio consenso al  
trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

In generale, autorizzo i predetti difensori ad accedere a tutti i documenti, sia  
cartacei che elettronici, che afferiscono alla mia persona, dovunque essi  
siano conservati e ad acquisire tutte le informazioni che necessitano alla  
difesa.

*Mangiola Mariagiovanna*

La firma è autentica  
Ed è stata apposta in mia presenza

Avv. Giacomo ORSUCCI

*Giacomo Orsucci*

Depositato in Cancelleria  
- 7 LUG. 2015  
Il Cancelliere  
Giacomo Orsucci

